

Relazione Avvocatura

Con ricorso notificato il 10/04/2019 il sig. B.R. chiedeva, accertata la responsabilità ex art. 2051 c.c. del Comune di Pisa, che gli venissero risarciti i danni procurati alla sua proprietà dall'apparato radicale dei pini messi a dimora dal Comune sulla strada comunale antistante la sua proprietà. Il ricorrente chiedeva altresì che il Comune ponesse in atto le attività necessarie affinché la sua proprietà non subisse ulteriori danni per l'azione delle radici di detti pini. Il Comune di Pisa si costituiva tempestivamente eccependo in via principale il difetto di legittimazione passiva dell'Ente in ragione del contratto di Global Service di manutenzione del verde stipulato con Euroambiente s.r.l.. Tale convenzione all'art. 8.2 poneva una serie di obblighi a carico dell'appaltatore ed in particolare prevedeva espressamente che detta impresa fosse responsabile sia verso l'Ente che verso i terzi di tutti i danni che potessero essere arrecati a persone e/o cose per sua negligenza in dipendenza e in occasione dell'esecuzione del servizio oggetto della convenzione, pertanto il Comune veniva autorizzato a chiamare in causa la società Euroambiente s.r.l.

Questa si costituiva rilevando che, in virtù della convenzione in essere, la società era tenuta solo al monitoraggio degli alberi affinché questi non venissero a costituire un pericolo immediato per l'incolumità delle persone ma la società non aveva alcuna competenza né responsabilità con riferimento all'apparato radicale, circostanza che trovava riscontro nel contratto, nel capitolato e nel piano delle attività. Un eventuale intervento di Euroambiente sulle alberature doveva in ogni caso essere espressamente autorizzato dal Comune. Nel merito il Comune eccepiva che il ricorrente non aveva fornito prova del nesso causale tra i danni subiti dalla sua proprietà e l'azione dell'apparato radicale dei pini. La perizia del consulente tecnico d'ufficio ha riconosciuto senza dubbio la sussistenza di detto nesso causale. Il CTU nella sua perizia, in risposta al quesito formulato dal giudice, ha quantificato poi il danno subito dalla proprietà del ricorrente, accogliendo le osservazioni formulate dal CTP del Comune ed ha fornito, con l'ausilio di un agronomo, indicazioni per evitare il reiterarsi dei danni cagionati dall'apparato radicale dei pini.

Il Giudice, all'esito di istruttoria, con Ordinanza del 31/01/2022 ha accolto la domanda di parte ricorrente condannando il Comune ad un *facere* consistente alternativamente nel tagliare le radici dei pini antistanti la proprietà del ricorrente o nel realizzare opere di contenimento delle radici come

descritte nella ctu o nel tagliare detti pini. Il risarcimento del danno riconosciuto dal ricorrente è stato quantificato dal giudice in € 2504,16 oltre interessi. Tale quantificazione ha accolto le osservazioni formulate del CTP del Comune e non ha riconosciuto, se non in misura minima, i danni asseritamente subiti dalla proprietà del ricorrente oggetto di attività di riparazione prima dell'avvio del giudizio in quanto ritenuti non provati. Il Comune Pisa, in quanto soccombente, è stato poi condannato al pagamento delle spese di lite sia a favore del ricorrente che del terzo chiamato, in quanto dalla documentazione agli atti di causa non è emersa fondata l'asserita legittimazione passiva di Euroambiente s.r.l.. Tali spese sono state quantificate sia per il ricorrente che per il terzo chiamato in € 2415 oltre 15% per rimborso forfettario, iva e cap. A carico del Comune sono state poste anche le spese di CTU come liquidate in causa.

Data della sottoscrizione digitale

avv. Sandra Ciaramelli